



Previdenza Semplice

Bollettino di informazioni previdenziali a cura di Salvatore Martorelli e Paolo Zani

Numero 22

Ottobre 2022

Indennità una tantum “200 €” ai lavoratori autonomi, liberi professionisti, iscritti a partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS

Dopo un parto difficoltoso e molto laborioso è stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n° 224 del 24 settembre 2022](#) il decreto 19 agosto 2022 che prevede la concessione dell'indennità “una tantum” di 200 € per i lavoratori autonomi.

In questo numero di Previdenza Semplice tutto quello che c'è da sapere sull'argomento.



Indennità “una tantum” ai lavoratori autonomi, partite IVA e iscritti alla Gestione separata

Soggetti beneficiari

- ✓ Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti)
- ✓ Professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS
- ✓ Professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza

Limite reddituale

35.000 € conseguiti nell'anno 2021

Data iscrizione

I beneficiari devono essere già iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.

Requisiti di accesso

Per accedere all'indennità è necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020.

Questo requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50. Per gli iscritti alle gestioni speciali dell'AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito viene verificato sulla posizione del titolare.

Importo dell'indennità

L'indennità è pari a 200 € “una tantum”.

E' necessario presentare domanda all'INPS o all'Ente competente.

L'indennità non costituisce reddito ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali non è cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Ogni Ente previdenziale fisserà le modalità e i termini per la presentazione delle istanze.

In generale il termine è fissato entro il 30 novembre 2022.

Per quanto riguarda la procedura, nei moduli online i professionisti dovranno autocertificare una serie di requisiti, oltre al reddito, tra i quali il fatto di non essere anche dipendenti o pensionati, l'iscrizione alla Cassa al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DI 50/2022), l'aver versato almeno un contributo, se dovuto, e il non aver percepito in altro modo il bonus da 200 euro.

Iscrizione a diverse casse previdenziali

Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza l'istanza dovrà essere presentata esclusivamente all'Inps.



Modalità di erogazione

L'Inps e gli enti di previdenza obbligatoria procedono, per gli iscritti, alla erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio

Verifica dei requisiti

L'indennità è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all'ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

Redditi influenti

Dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:

- ✓ i trattamenti di fine rapporto comunque denominati
- ✓ il reddito della casa di abitazione
- ✓ le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

